



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale



Allegato A al Decreto n. 302 del 13 DIC. 2023

pag. 1/17



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE DEL VENETO

**SERVIZIO DI VALUTAZIONE UNITARIA
DEI PROGRAMMI REGIONALI VENETO FESR e FSE + 2021-2027
CUP master: H71C23000500009 (Quota FESR)
CUP derivato: H71C23000510009 (Quota FSE)
CIG: A037A6BCA0 - CUI: S80007580279202300140**

PROGETTO TECNICO
ai sensi dell'art. 41, comma 12 del D.lgs. 36/2023

Responsabile fase di progettazione: Caterina De Pietro

Direzione Programmazione Unitaria
Dorsoduro 3494/A – Rio Tre Ponti - 30123 VENEZIA
programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.it



- 1. Premesse**
- 2. Destinatari attività di Valutazione**
- 3. Fabbisogni rilevati**
- 4. Durata del contratto**
- 5. Quadro economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio**
- 6. Revisione prezzi**
- 7. Requisiti di partecipazione**
- 8. Criteri di aggiudicazione**
- 9. Criteri di valutazione offerta tecnica**
- 10. Valutazione offerta economica**

Allegato: "Prospetto clausole protocollo di legalità applicabili in via transitoria" con valenza Patto di integrità



1) PREMESSE

I Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) finanziano, anche attraverso un cofinanziamento nazionale, programmi condivisi tra Stato Membro e Commissione europea.

I principali Fondi strutturali europei che sostengono la politica di coesione sono:

- il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), principale strumento finanziario per favorire la crescita economica e occupazionale delle regioni europee e per appianarne disparità e squilibri di sviluppo;
- il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), che ha l'obiettivo principale di sostenere gli Stati membri nel conseguire livelli elevati ed adeguati di occupazione, qualificata e resiliente, ed una protezione sociale equa ed inclusiva, contribuendo in tal modo alle priorità dell'Unione europea.

Con riferimento alla programmazione 2021-2027, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato, in seguito all'approvazione del Parlamento Europeo del 17/12/2020, il Quadro Finanziario Pluriennale dell'Unione europea per il settennio in questione. Successivamente, il 01/07/2021 sono stati pubblicati i Regolamenti del pacchetto di coesione 2021-2027 contenenti, tra gli altri, il Regolamento recante le disposizioni comuni applicabili ai fondi strutturali (Reg. UE 2021/1060 –RDC–), il Regolamento FESR (Reg UE 2021/1058) e il Regolamento FSE+ (Reg. UE 2021/1057). La Regione del Veneto, in coerenza con le disposizioni regolamentari, ha approvato nel Comitato di Sorveglianza (CdS) del 08/06/2023, il Piano Unitario di Valutazione (PUV) dei Programmi Regionali (PR) FESR e FSE+ 2021-2027.

Questi ultimi, a seguito del processo negoziale con la Commissione europea, sono stati approvati secondo le seguenti tempistiche:

- il PR Veneto FESR 2021-2027 è stato adottato dalla Commissione europea il 16 novembre 2022, con decisione di esecuzione n. C(2022)8415;
- il PR Veneto FSE+ 2021-2027 è stato adottato dalla Commissione europea il 01 agosto 2022, con decisione di esecuzione C(2022)5655.

Il Reg. UE 2021/1060 descrive i contenuti delle attività di valutazione all'interno del Titolo IV - Sorveglianza, valutazione, comunicazione e visibilità, Capo II - Valutazione, artt. 44-45. Tuttavia, alcune prescrizioni di particolare interesse per la valutazione sono riportate anche negli articoli del Capo I che disciplinano la Sorveglianza dei Programmi (in particolare gli artt. 40-41 relativi al Comitato di Sorveglianza e l'art. 43 relativo alla Relazione finale in materia di performance). Ulteriori disposizioni da considerare per la valutazione dei Programmi riguardano poi l'art. 18 - Riesame intermedio e importo di flessibilità - nell'ambito del Capo II - Condizioni abilitanti e quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione - del Titolo II - Approccio strategico.

Il servizio di valutazione dei PR Veneto FESR 2021-2027 e PR Veneto FSE+ 2021-2017 ha la finalità, attraverso una procedura unitaria, di assicurare omogeneità di attuazione e maggiore coordinamento nella realizzazione delle attività di valutazione relative ai due Programmi nell'ambito del coordinamento complessivo assicurato dall'Area Politiche economiche, Capitale umano e Programmazione comunitaria all'interno della quale sono collocate le strutture regionali che ricoprono il ruolo di Autorità di gestione (AdG) dei due Programmi ovvero la Direzione Programmazione Unitaria (AdG FESR) e la Direzione Autorità di Gestione FSE (AdG FSE).



2) DESTINATARI ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE

Il ciclo della valutazione comincia con il rapporto con i destinatari (cioè, le persone o le organizzazioni che dovranno investire in ciò che sarà appreso da una valutazione e ciò che sarà eseguito con la conoscenza acquisita). I destinatari devono essere coinvolti nell'indagine per assicurare che le loro prospettive siano comprese e tenute nel giusto conto. Dopo essere stati coinvolti, i destinatari contribuiscono all'esecuzione delle altre fasi. E' fondamentale identificare e stabilire un rapporto impegnativo con i seguenti soggetti:

- a) la Cabina di Regia di Valutazione congiunta, così come definita al cap. 3.1 del PUV;
- b) le Autorità di Gestione del PR Veneto FESR 2021 – 2027 e PR Veneto FSE+ 2021 – 2027;
- c) le pertinenti Strutture Regionali per l'Attuazione dei programmi (SRA);
- d) i rappresentanti del Partenariato, così come definito al cap. 3.3 del PUV.

3) FABBISOGNI RILEVATI

Ai sensi dell'art. 44 del Regolamento (UE) 2021/1060, il servizio in oggetto ha l'obiettivo di valutare i programmi sotto il profilo de "l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto dell'Unione" al fine di migliorare la qualità della progettazione e dell'attuazione dei programmi medesimi.

La valutazione dovrà effettuare analisi generali che delineino il quadro attuativo del PR Veneto FESR 2021-2027, del PR Veneto FSE+ 2021-2027 e approfondimenti specifici di operazioni o di particolari interventi. Dovrà, inoltre, valutare la complementarità tra i due Programmi, tenendo conto dei principi chiave sopra richiamati.

Le attività valutative dovranno essere di supporto alla programmazione. A tal fine, oggetto d'esame, sarà sia l'andamento dei programmi rispetto alle Priorità nazionali e dell'Unione europea, che l'analisi degli interventi previsti nei programmi e delle ricadute nell'ambito della politica regionale unitaria. La valutazione studierà gli interventi nell'ottica dell'azione strategica dei diversi fondi strutturali quali strumenti finalizzati in modo unitario allo sviluppo del tessuto socio economico della Regione del Veneto.

4) DURATA DEL CONTRATTO

La durata del servizio decorre dalla stipula del relativo Contratto e termina il 30 giugno 2029.

Oltre tale data, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, l'Aggiudicatario è tenuto a fornire assistenza alle Autorità di gestione, qualora sia necessario integrare i rapporti conclusivi oggetto del Contratto a seguito del recepimento di osservazioni da parte del CdS o della Commissione europea.



5) QUADRO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

Il quadro economico della spesa sostenuta dall'Amministrazione per l'acquisizione del servizio prevede la seguente articolazione:

A) Importo per servizio	A1) Importo del servizio in appalto soggetto a ribasso (base di gara)	€ 2.780.000,00
	A2) Importo oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 0,00
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	B1) Incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 Codice contratti pubblici	€ 44.480,00
	B2) Contributo Anac a carico della Stazione appaltante (delibera Anac n. 621/2022)	€ 660,00
	B3) Costi commissione giudicatrice	€ 0,00
	B4) Costi per il Collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 215 del Codice (stima 50% a carico dell'Amministrazione)	€ 20.850,00
C) IVA su servizio	C1) Iva sul servizio al 22%	€ 611.600,00
	totale (A+B+C)	€ 3.457.590,00



6) REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT: gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi si utilizzeranno le somme derivanti dal ribasso d'asta proposto in sede di offerta.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel disciplinare di gara e richiamati al presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 del Disciplinare di gara sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 del Disciplinare di gara sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.



Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole, con valore di Patto di Integrità, riportate nel "Prospetto clausole protocollo di legalità applicabili in via transitoria", allegate al presente progetto tecnico, ai sensi dell'articolo 83-bis del D.Lgs. 159/2011.

7.1) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1.1) REQUISITI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;



Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.1.2) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato globale complessivamente realizzato negli ultimi 3 (tre) esercizi sociali antecedenti la pubblicazione del bando in GUUE non inferiore ad € 3.000.000,00, IVA esclusa.

Per esercizio sociale si intende l'esercizio di attività sociale per il quale, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, è prevista la redazione del Bilancio di esercizio (articoli 2423 e 2490 Codice civile e articolo 2 § 3 della IV Direttiva UE societaria) e che termina il 31 dicembre di ciascun anno solare, salvo diversa disposizione dello Statuto societario che può prevedere un esercizio non coincidente con l'anno solare (esercizio a cavallo di due anni solari, ad esempio chiusura dell'esercizio sociale nel mese di giugno di ogni anno). Ai fini del possesso del requisito è necessario che l'ultimo bilancio d'esercizio sia stato approvato e/o depositato a norma di legge.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Nel caso di partecipazione nelle forme associate di cui all'art. 65, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 si applicano le disposizioni di cui all'art. 67 del medesimo decreto.

7.1.3) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Avere svolto nel triennio precedente alla pubblicazione del bando in GUUE n. 2 servizi con oggetto analogo a quello di gara, di importo cadauno minimo pari a Euro 200.000,00, IVA esclusa. A tal fine si considerano i soli servizi relativi a valutazione di Programmi comunitari.

Saranno considerati anche servizi non conclusi e ancora in corso di esecuzione, purché nella misura sopra indicata.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

**7.1.4) INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.**

Si rinvia al Disciplinare di gara.

7.1.5) INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Si rinvia al Disciplinare di gara.

8) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli art. 71 e 108 del D.lgs 36 del 31 marzo 2023.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

PUNTEGGIO MASSIMO	
Offerta tecnica	70 punti
Offerta economica	30 punti
TOTALE	100



9) CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione e sub-criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi attribuiti.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

Tabella dei criteri discrezionali (2) e (3) di valutazione dell'offerta tecnica					
N°	CRITERI DI VALUTAZIONE		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
1	Conoscenza dei Programmi	1.1	Conoscenza dei Programmi FESR e FSE+ e del loro contesto	6	
2	Caratteristiche tecniche e metodologiche	2.1	Congruenza della proposta tecnica rispetto al contesto di riferimento	10	
		2.2	Completezza e chiarezza della proposta tecnica	18	
		2.3	Metodologie e strumenti proposti per la realizzazione del servizio	12	
		2.4	Modalità e strumenti di pianificazione, valutazione e monitoraggio e del servizio	5	
3	Qualità del Gruppo di lavoro	3.1	Efficacia del modello organizzativo	6	
		3.2	Adeguatezza delle competenze specialistiche		4
		3.3	Flessibilità nell'organizzazione dei servizi	4	
4	Certificazioni	4.1	Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000:2014		3
		4.2	Possesso della certificazione della parità di genere in base alla norma UNI/PdR 125:2022		2
Totale				61	9
				70	



10) VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, la piattaforma attribuisce all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula non lineare (formula quadratica o parabolica):

$$C_i = [(Ba - P_{off}) / (Ba - P_{min})]^a$$

Dove:

C_i = coefficiente attribuito al Concorrente i-esimo;

Ba = Importo a base di gara

P_{off} = Importo offerto dal Concorrente i-esimo;

P_{min} = Importo minore tra tutte le offerte

a = esponente 0,5



Allegato

**PROSPETTO CLAUSOLE PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
APPLICABILI IN VIA TRANSITORIA**

ARTICOLO 2	PRESCRIZIONI APPLICABILI	NOTAZIONI
CLAUSOLE E CONDIZIONI ATTI DI GARA	Le stazioni appaltanti si impegnano sin d'ora a prevedere negli atti di gara e/o nei contratti: l'obbligo dell'appaltatore, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ai fini del rilascio della certificazione antimafia tramite la Banca Dati Nazionale e - per il successivo inoltro alla Prefettura – l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti "sensibili" di cui all'Allegato 1, lettera A) – che forma parte integrante del presente Protocollo - nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;	<i>Nelle more del rinnovo del Protocollo di legalità l'adempimento informativo indicato in questa clausola può intendersi assolto ai sensi della disposizione sotto riportata.</i> D.P.C.M. 18 aprile 2013 "Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190" Art. 3, comma 3 bis <i>I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia comunicano, per via telematica, alla Prefettura competente gli estremi identificativi delle imprese nei cui confronti hanno acquisito la documentazione antimafia attraverso la consultazione dell'elenco.</i>
	clausole risolutive espresse, da inserire anche nei subappalti, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, rese dalle Prefetture ai sensi del presente Protocollo;	<i>V. Clausole tipo n. 4 –A e n. 4-B Allegato B D.G.R. n. 1822 del 29 dicembre 2020</i>



	- la previsione di un'apposita clausola in forza della quale, nel caso che le "informazioni antimafia" di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall'applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementalmente della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che le Prefetture faranno all'uopo pervenire; - ulteriori clausole con le quali le stazioni pubbliche appaltanti si riservano di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella Legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, ai soli fini delle valutazioni circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico; - l'invito alle ditte concorrenti di indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero d'iscrizione all'INPS (matricola), all'INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale), alle Casse Edili o ad altro Ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione, anche per le imprese subappaltatrici; - l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di nominare un referente di cantiere, con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere (Allegato 1, lettera C), al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; - un espresso riferimento a tutti gli obblighi derivanti dal presente accordo con l'impresa aggiudicataria. Nel bando di gara verrà, inoltre, introdotta la clausola secondo la quale l'impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera; nel bando di gara sarà, altresì, specificato che gli strumenti contrattuali dovranno recepire tale obbligo, che non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.	<i>V. Clausola tipo n. 5 Allegato B D.G.R. n. 1822 del 29 dicembre 2020</i> <i>V. Clausola tipo n. 7 Allegato B D.G.R. n. 1822 del 29 dicembre 2020</i> <i>V. Clausola tipo n. 8 Allegato B D.G.R. n. 1822 del 29 dicembre 2020</i> <i>V. Clausole tipo n. 9-A, n. 9-B e n. 9-C Allegato B D.G.R. n. 1822 del 29 dicembre 2020</i>
--	---	--



	~~Nel bando verrà, altresì, introdotta una clausola che preveda il divieto alle imprese aggiudicatrici di subappaltare o subaffidare a favore di aziende già partecipanti alla medesima gara.~~ Si impegnano, altresì, a valutare la previsione che i bandi di gara ed i contratti contengano la clausola che preveda che la mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.	La clausola del Protocollo che poneva il divieto di subappaltare e subaffidare alle imprese che hanno partecipato alla procedura non risulta conforme alla normativa nazionale ed euro-unitaria: la norma del Codice dei contratti che prevedeva il divieto in questione è stata infatti abrogata dal D.L. 77/2021 per recepire il principio affermato dalla Corte di giustizia, sez. X, nella sentenza 22/10/2015, n. 425/2014, che ha dichiarato tale divieto incompatibile con le Direttive appalti e concessioni.
--	--	--

ARTICOLO 3	PRESCRIZIONI APPLICABILI	NOTAZIONI
PREVENZIONE INTERFORZE ILLECITE ED ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	In occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione dell'appalto di cui al presente Protocollo, la Stazione appaltante si impegna: - a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni: a) clausola n. 1: "Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.": b) clausola n. 2: "La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p." Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.	Clausole previste dal "Protocollo Ministero dell'Interno /A.N.AC." recante "Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra A.N.AC., Prefecture-UTG, e enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa". V. art. 32 (Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione) D.L. 24 giugno 2014 n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza



	A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge citato in premessa.	amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" V. Clausole tipo n. 10 -A e n. 10-B Allegato B D.G.R. n. 1822 del 29 dicembre 2020
--	--	---

ARTICOLO 4	PRESCRIZIONI APPLICABILI	NOTAZIONI
MODALITÀ DI TRASMISSIONE ALLE PREFETTURE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE DITTE AGGIUDICATARIE DEGLI APPALTI ED ALLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI RITENUTE "SENSIBILI"	Per consentire una più ampia e puntuale attività di monitoraggio preventivo ai fini antimafia, così come previsto dall'art. 1 del presente Protocollo, le stazioni appaltanti si impegnano ad una rigorosa e puntuale osservanza di quanto previsto dall'art. 95, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, che configura in capo alle stesse l'obbligo di informare tempestivamente il Prefetto competente per territorio della pubblicazione del bando di gara, nel caso di opere pubbliche di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa comunitaria. Le stazioni appaltanti comunicheranno tempestivamente alla Prefettura competente, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), ex art. 99 comma 2-bis, D.Lgs. 159/2011, secondo le modalità previste dal DPCM n.193 del 30.10.2014, ai fini delle verifiche di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i dati di cui all'Allegato 1, lettera B), per ciascuna impresa esecutrice degli appalti, subappalti, noli, forniture o altri tipi di servizio, come di seguito indicato: • appalti di lavori di importo uguale o superiore a € 5.548.000,00 (ora € 5.382.000,00); • appalti di servizi e forniture di importo uguale o superiore a € 221.000,00 (ora € 215.000,00); • sub-contratti, anche sotto la soglia prevista all'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, afferenti le cd. attività "sensibili" - elencati nell' Allegato 1, lettera A) del presente Protocollo - (e tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale) di qualunque importo. Per detti sub-contratti l'autorizzazione di cui all'art. 105 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. può essere rilasciata previa esibizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie, tenuto conto, in ogni caso, che l'autocertificazione può essere presentata solo in sostituzione della comunicazione antimafia al ricorrere dei presupposti previsti. L'informazione antimafia va richiesta dai soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del citato D.Lgs. n. 159/2011, alla Prefettura secondo le modalità e le procedure previste dagli artt. 90 e 91 del predetto D.Lgs. Sono sottoposti alla verifica antimafia i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011. In particolare, le certificazioni antimafia dovranno essere richieste, attraverso la B.D.N.A., alla Prefettura della provincia nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche o le	Le verifiche previste dalle prescrizioni di cui all'art. 4 del Protocollo di legalità sono applicabili nella misura in cui costituiscono attuazione della vigente normativa antimafia, avuto riguardo alle soglie d'importo vigenti, all'obbligo di consultazione delle white list (anche per le attività c.d. sensibili a prescindere dalla soglia d'importo) e alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia relativa alle imprese non iscritte nei predetti elenchi attraverso la banca dati nazionale unica antimafia. Si richiama inoltre l'adempimento previsto dalla disposizione sotto riportata, già richiamata in riferimento alla clausola relativa ai subappalti/subaffidamenti di cui alla prima clausola dell'art. 2. D.P.C.M. 18 aprile 2013 "Modalità per l'istituzione e



	società o i consorzi, le imprese appaltatrici, le associazioni, etc. dandone. altresì, notizia alla Prefettura della provincia ove si svolge l'opera o il servizio o la fornitura. Nel caso di opere che interessano il territorio di più province (es. strade), al fine di consentire l'espletamento dei poteri di accesso nei cantieri, la stazione appaltante invierà alle Prefetture interessate un programma dei lavori, aggiornato trimestralmente, che consenta di avere cognizione dei territori interessati dai lavori, della tipologia degli stessi e dei tempi di realizzazione. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 52 e 52 bis, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013 "Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012, n. 190", così come modificato dal successivo DPCM del 24 novembre 2016, "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190", l'iscrizione delle imprese negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa ("white list") presso la Prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede, per le attività indicate nel comma 53 della Legge citata, soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per cui essa è stata disposta.	<i>l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190"</i> <i>Art. 3, comma 3 bis</i> <i>I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia comunicano, per via telematica, alla Prefettura competente gli estremi identificativi delle imprese nei cui confronti hanno acquisito la documentazione antimafia attraverso la consultazione dell'elenco.</i>
--	---	--

ARTICOLO 5	PRESCRIZIONI APPLICABILI	NOTAZIONI
REVOCA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	Qualora, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, la Prefettura ne darà comunicazione alla stazione appaltante, la quale applicherà o farà applicare la clausola risolutiva espressa del vincolo contrattuale prevista nel bando e nei contratti a valle inerenti la realizzazione dell'opera o la fornitura dei beni e/o servizi, e la relativa penale. Qualora l'informazione non venga rilasciata nei termini di cui ai commi 2 e 3, dell'articolo 92 del D.Lgs. n. 159/2011, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. Nei casi in cui successivamente alla stipula del contratto e del subcontratto o all'autorizzazione del subappalto, vengano rilasciate informazioni interdittive, si applicano le disposizioni previste dal citato articolo 92, commi 3, 4 e 5. Trovano, in ogni caso, applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016.	<i>V. Clausole tipo n. 6 -A e n. 6-B Allegato B D.G.R. n. 1822 del 29 dicembre 2020</i>

ARTICOLO 6	PRESCRIZIONI APPLICABILI	NOTAZIONI
------------	--------------------------	-----------



TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	Nell'ottica della prevenzione di infiltrazioni criminali negli appalti, subappalti, forniture e servizi, nonché nella concessione di finanziamenti pubblici, anche europei, da perseguire anche attraverso lo strumento della "tracciabilità dei flussi finanziari", nelle transazioni finanziarie connesse, in particolare, ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di beni, le stazioni appaltanti si impegnano a rispettare gli adempimenti previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie", come modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in Legge 17 dicembre 2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza". Nell'ambito di detti adempimenti le suddette stazioni appaltanti devono verificare che nei contratti sottoscritti dagli appaltatori con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese sia stata inserita, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno di essi assume detto obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Per le medesime finalità e per prevenire, altresì, eventuali fenomeni di riciclaggio, nonché altri gravi reati, i soggetti aderenti al presente Protocollo si impegnano ad effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati di cui all'art. 3 comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 231/2007, cioè banche e Poste Italiane S.p.A. Le stazioni appaltanti richiederanno il medesimo obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti delle imprese contraenti con previsione, in caso di violazione, della risoluzione immediata del vincolo contrattuale o della revoca dell'autorizzazione al subappalto/subcontratto. I soggetti che aderiscono al presente Protocollo si impegnano a far sì che i committenti, i contraenti ed i subcontraenti, ognuno per quanto di propria spettanza, custodiscano in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad es. estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori e di prestazioni di servizi e di forniture, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.	<i>V. Clausole tipo n. 12 -A e n. 12-B Allegato B D.G.R. n. 1822 del 29 dicembre 2020</i>
---	--	--